

Codice A1811A

D.D. 26 giugno 2019, n. 2253

Ferrovia del Canavese, Comune di Volpiano (TO), Via Pinetti n. 4, autorizzazione, ai sensi del D.P.R. 753/80, art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere di ristrutturazione del manto di copertura del fabbricato di civile abitazione ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria prevista dal suddetto articolo, alla progressiva km. 7+331.

PREMESSO CHE

il Sig. Barbaro Rocco, in qualità di proprietario dell'immobile sito in Comune di Volpiano (TO), Via Pinetti n. 4, distinto al fg. n. 16, mapp. n. 249 del catasto del comune stesso, ha presentato in data 6/12/2018, alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato GTT), per l'inoltro alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere di ristrutturazione del manto di copertura del fabbricato di civile abitazione ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria prevista dal suddetto articolo. L'immobile oggetto di intervento è situato sul lato destro della linea ferroviaria del Canavese, alla progressiva km. 7+331.

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il GTT ha trasmesso a questo Settore, in data 27/5/2019, nota prot. n. 15025, acquisita agli atti in data 6/6/2019 con prot. n. 26142/A18, la documentazione progettuale ricevuta, corredata del parere favorevole alla realizzazione dell'opera e del nulla osta tecnico in ordine alla sicurezza ferroviaria ai sensi del D.M. 5 agosto 2016. Nella medesima nota dichiara altresì che l'intervento ricade su una tratta a binario unico e che l'ipotesi di raddoppio della linea risulta essere sul lato opposto rispetto quello oggetto di richiesta.

L'intervento consiste nella ristrutturazione del manto di copertura del fabbricato di civile abitazione. Dette opere modificano la conformazione delle falde ma mantengono invariate le quote esistenti di gronda e di colmo. La distanza minima del fabbricato oggetto di intervento non varia e risulta essere di 8,93m dalla più vicina rotaia (6,70m dal piede del rilevato).

Contestualmente alla richiesta, i proprietari, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario e di essere consapevoli che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 459 del 18.11.1998, che regola i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Pertanto si impegnano a mettere in atto a loro cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal suddetto D.P.R.

In data 18/6/2019, con nota prot. n. 28110/A18, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 14/2014.

Come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il Comune di Volpiano, in data 26/6/2018, con nota prot. n. 15262, ha trasmesso al richiedente il parere tecnico-urbanistico preventivo favorevole.

CONSIDERATO CHE

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8 comma 3 del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti:

- il parere favorevole del GTT, Società Concessionaria della Ferrovia del Canavese, alla realizzazione dell'opera;
- il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato da GTT ai sensi del D.M. 5 agosto 2016;
- il parere tecnico-urbanistico preventivo favorevole del Comune di Volpiano, così come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R;

Tutto ciò premesso e considerato,

visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31;

visto il Regolamento Regionale n. 16/R approvato con D.P.G.R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

visto il D.M. 5 agosto 2016;

vista la nota ANSF prot. 4554 del 26.04.2017;

vista la Legge 241/1990 e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014;

visti gli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. n. 422/1997;

visti gli artt. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota del GTT prot. n. 15025 del 27/5/2019;

vista la nota del Comune di Volpiano, prot. n. 15262 del 26/6/2018;

vista la nota di questo Settore prot. n. 28110 del 18/6/2019;

IL DIRIGENTE
determina

di rilasciare, al Sig. Barbaro Rocco, in qualità di proprietario dell'immobile sito in Comune di Volpiano (TO), Via Pinetti n. 4, distinto al fg. n. 16, mapp. n. 249 del catasto del comune stesso, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere di ristrutturazione del manto di copertura del fabbricato di civile abitazione ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria prevista dal suddetto articolo della Ferrovia del Canavese, alla progr. Km 7+331, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

il richiedente dovrà mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998;

che ai sensi dell'art. 9, comma n. 4 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Investimenti, Trasporti e Infrastrutture
Ing. Eriberto Naddeo

DL